



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 6 DEL 14/01/2019

OGGETTO:

REVOCA IN AUTOTUTELA LA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 66 DEL 28/08/2017 AVENTE PER OGGETTO "LEGGE REGIONALE N. 2/2009 ART. 28 BIS. APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SORVOLO CON AEROMOBILI A MOTORE E DI CARTA DELLE ELI-AVIO SUPERFICI PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE"

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero presso la sala delle riunioni dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia Corso Roma n.35, con la Presidenza del Sig. PIER LUIGI PRINO, Presidente, assistito dal Segretario dott.ssa Carla Prina Cerai, regolarmente convocata, si è adunata la GIUNTA dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PRINO PIER LUIGI	Sì
2. CARELLI ROBERTO	Sì
3. CERRUTI MICLET LUCA	Sì
4. VIMERCATI PAOLO	Sì
5. DEFILIPPI MARCO	Sì
6. LOCATELLI GIANLUIGI	Sì
7. NUNZIATA FRANCESCO	Sì
8. IRICO GIAN FRANCO	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	0

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA

Richiamati i contenuti di cui alla Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. recante “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*”, così come modificata dalla Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2017 recante “*Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.*”

Preso atto dei contenuti di cui all’art. 28 bis - (*Attività di volo in zone di montagna*) della Legge regionale anzidetta, di generale divieto dell’effettuazione di operazioni di atterraggio e decollo nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore ad ottocento metri sul livello del mare nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri.

Richiamati inoltre i contenuti di cui al comma 2 del succitato articolo 28 bis, il quale recita che:
“*Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall’Unione Montana competente per territorio <<omissis>> fermo restando:*

a) l’assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all’ articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) l’autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all’ articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all’articolo 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali;

c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all’ articolo 2 della l.r. 19/2009.”

Preso atto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 28-bis della Legge regionale in esame, nel seguito riportate e finalizzate all’espressione di deroga al divieto:

“3. I decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall’unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l’unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.

4. L’atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall’unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l’unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.”

Dato atto che l’individuazione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 28 bis, è da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente e quindi anche delle procedure di valutazione di Incidenza di cui all’art. 43 della L.R. 19/2009, con l’effetto che le deroghe da rilasciarsi ai sensi del comma 2 dell’art. 28 bis potranno così essere concesse avendo ottemperato alla lettera b) del medesimo comma;

Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 66 del 28/08/2017, in ottemperanza alla Legge regionale n.2/2009 art.28 bis, veniva approvato il Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore nonché la carta delle eli-avio superfici presenti sul territorio dell’Unione e che la stessa veniva trasmessa alla Regione Piemonte, Settore Biodiversità ed Aree naturali, per gli adempimenti di competenza con lettera prot.3634 del 29/08/2017;

Rilevato che la Regione Piemonte rispondeva con nota prot. 24439/2017 del 19.10.2017 del Settore biodiversità e aree naturali evidenziando la necessità di predisporre una adeguata Relazione d’Incidenza ove siano indicati ed approfonditi gli impatti ambientali derivanti dallo svolgimento

dell'attività all'interno e nelle zone limitrofe ai siti Rete Natura 2000 interessati corrispondenti nella fattispecie alla ZPS IT 1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", alla ZSC IT1120028 "Alta Valsesia "ed alla ZSC IT 1120006 "Val Mastallone" evidenziando la disponibilità dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia a supportare sotto il profilo tecnico –scientifico l'Unione per la redazione della documentazione richiesta;

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 3 del 11.01.2018 con cui si approvava lo schema di convenzione con l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia di Varallo con validità per l'anno 2018, per lo svolgimento di attività di collaborazione istituzionale in virtù della quale l'Ente di gestione si impegnava a predisporre apposita Relazione di incidenza ove siano indicati ed approfonditi gli impatti ambientali derivanti dallo svolgimento dell'attività all'interno e nelle zone limitrofe ai siti Rete Natura 2000 interessati corrispondenti nella fattispecie alla ZPS IT 1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", alla ZSC IT1120028 Alta Valsesia "ed alla ZSC IT 1120006 "Val Mastallone";

Dato atto che nell'ambito dell'Assemblea del 22.03.2018 i Sindaci dei Comuni membri sono stati invitati a rivedere, alla luce delle casistiche di voli ammissibili ai sensi dei commi 10 e 11 del novellato art 28 bis della l.r. 2/2009, così come illustrate dal Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, l'elenco delle piazzole individuate dall'Unione Montana con la sopracitata Delibera n. 66 del 28.08.2017, riducendo, ove possibile, il numero delle piazzole.

Visto che a seguito di tale incontro alcuni Sindaci, tenuto conto di eventuali esigenze non rientranti nelle casistiche previste dai commi 10 e 11 dell'art 28 bis, hanno ritenuto di confermare quanto approvato con la citata Delibera n. 66/2017 o di integrare il numero di piazzole ad uso plurimo da individuare a cura dell'Unione montana con comunicazioni agli atti;

Visti che con nota prot. n. 478 del 28.03.2018 l'Ente di Gestione ha provveduto a trasmettere all'Ente montano la prima bozza della Relazione di Incidenza di cui sopra;

Ricordato che nel corso di un successivo incontro, svoltosi in data 10.04.2018 a Torino presso il Settore Biodiversità, si è chiesto all'Ente montano di verificare la possibilità di operare una riduzione del numero delle piazzole;

Visto che gli uffici dell'Ente montano hanno contattato direttamente i Sindaci dei Comuni interessati, illustrando le problematiche evidenziate dal Settore Biodiversità, nonché le casistiche previste dai commi 10 e 11 dell'art 28 bis e chiedendo, ove possibile, una riduzione delle piazzole proposte facendo seguire una richiesta formale ai Comuni di cui alla nota prot. n. 2385/VI.9 del 30.04.2018 con preghiera di risposta entro e non oltre il 04.05.2018

Rilevato che alla data del 09.05.2018 sono state acquisite agli atti le risposte di tutti i Comuni interessati, che sono state riassunte in una tabella trasmessa all'Ente di gestione con nota prot. n. 2683 del 16.05.2018, costituendo la stessa il documento finale dell'elenco delle piazzole per uso plurimo, individuate dai Sindaci dei Comuni membri interessati a seguito della revisione dell'elenco approvato con Deliberazione n. 66/2017, come sopra illustrato;

Rilevato che:

- a seguito di quanto espresso dai Comuni membri, con la citata nota prot. n. 2683 del 16.05.2018 si è provveduto a chiedere all'Ente di Gestione, in virtù della Convenzione di cui sopra, di procedere alla redazione della Relazione di incidenza, ove siano indicati ed approfonditi gli impatti ambientali derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo all'interno e nelle zone limitrofe ai siti rete Natura 2000 interessati, per tutte le piazzole per decollo e atterraggio elencate nella tabella anzidetta;

- per quanto concerne il volo nelle aree interne e limitrofe a tutti i siti Rete Natura 2000 interessati, sono state formulate all'Ente di Gestione le seguenti richieste:
 1. la possibilità, per i proprietari immobiliari e fondiari, di voli e rotazioni illimitate (con il limite di una rotazione A/R al giorno per persona) nella piazzola autorizzata più vicina alla proprietà,
 2. la limitazione di 5 giornate l'anno con rotazioni illimitate per gli altri casi e per i cosiddetti "voli turistici"
- per tutte le altre piazzole, riportate nella tabella e non ricadenti nelle aree interne e limitrofe a tutti i siti Rete Natura 2000 interessati, è stata formulata la richiesta di voli e rotazioni illimitate, vista la difficoltà di definire a priori eventuali limitazioni temporali e di utilizzo con riferimento alle eventuali motivazioni di volo.
- si richiedeva di prendere atto dello "Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa all'Attività di decollo, atterraggio e sorvolo ad uso privato (aerotaxi) per la tratta Riva Valdobbia –Otro", redatto dalle Dott.sse Caterina Cavenago e Raffaella Geremia" e datato ottobre 2017, approvato con propria Deliberazione di Giunta n. 22 del 19.02.2018 e trasmesso in data 20.02.2018 alla Regione Piemonte, quale secondo stralcio relativo al Comune di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia, per il quale il Settore regionale Biodiversità ha comunicato in data 20 febbraio 2018 l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza, poi sospesa con nota prot. n. 2863-2018 del 26.01.2018 con richiesta di integrazione dello studio delle restanti piazzole per uso plurimo ai fini della completa valutazione dell'effetto cumulativo derivante.

Rilevato che con nota prot. n. 814 del 04.06.2018 l'Ente di Gestione trasmetteva la seconda bozza della Relazione di Incidenza in oggetto in cui non venivano recepite le richieste espresse nella propria nota prot. n. 2683;

Preso atto che in risposta con propria nota prot. n. 3334 l'Unione montana rinnovava e ribadiva le richieste di cui alla nota prot. 2683 invitando l'Ente di Gestione a riformulare lo Studio tenendo conto:

- della possibilità, per i proprietari immobiliari e fondiari, di voli e rotazioni illimitate (con il limite di una rotazione A/R al giorno per persona) nella piazzola autorizzata più vicina alla proprietà e con la limitazione di 5 giornate l'anno con rotazioni illimitate per gli altri casi e per i cosiddetti "voli turistici"
- del recepimento in forma integrale dello "Studio di Incidenza per l'attività di eliski in Alta Valsesia", redatta dal Dott. For. Marco Carnisio e dal Dott. For. Giuseppe Dolce finalizzata alla richiesta di revisione della Determinazione regionale n. 502/2017
- del recepimento in forma integrale dello "Studio di Incidenza relativa all'Attività di decollo, atterraggio e sorvolo ad uso privato (aerotaxi) per la tratta Riva Valdobbia –Otro", redatto dalle Dott.sse Caterina Cavenago e Raffaella Geremia"
- dell'intenzione dell'Unione di non avere restrizioni in concomitanza dell'attività di Eliski
- dell'intenzione dell'Unione di non avere restrizioni in concomitanza all'esercizio dell'attività venatoria.

Visto che in risposta l'Ente di gestione ha consegnato la versione definitiva della Relazione di Incidenza in allegato alla propria nota prot. n. 1017 del 09.07.2018, acquisita agli atti con prot. n. 3751 del 09.07.18, nella quale l'Ente di Gestione risponde alle osservazioni e alle richieste formulate dell'Unione montana, concludendo che *"la presenza di un numero contenuto di aree di decollo ed atterraggio sia non solo più razionale dal punto di vista della gestione del territorio, ma anche di gran lunga meno impattante nei confronti della fauna selvatica e dell'ambiente in generale, rispetto ad una distribuzione diffusa (anche se poco utilizzata) su tutto il territorio; le opzioni proposte, oltre ad essere sostenibili per gli aspetti ambientali, costituiscono una razionalizzazione dell'attività di sorvolo in Valsesia rispondendo in modo efficace agli obiettivi della Legge Regionale 2/2009"*

Rilevata la necessità, alla luce delle considerazioni sopra espresse, di procedere alla redazione di nuova Relazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, da sottoporre alla valutazione da parte della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Biodiversità ed Aree Naturali – Torino, al fine di aggiornare il documento acquisito agli atti e redatto dall'Ente di Gestione affidando incarico specifico ad un professionista del settore;

Dato atto che, considerata la vastità del territorio oggetto della Relazione di Incidenza, la redazione di tale studio da parte di professionista all'uopo incaricato comporta una spesa che il bilancio dell'Ente montano attualmente non è in grado di sostenere con i fondi propri a disposizione;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra espresso e delle integrazioni e richieste formulate dai Comuni membri, è necessario procedere ad una revisione del “Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore” nonché della carta delle eli-avio superfici presenti sul territorio dell'Unione, approvati con Deliberazione di Giunta n. 66 del 28/08/2017

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca in autotutela della propria Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 66 del 28/08/2017;

Rilevato che attualmente sul territorio dell'Unione montana sono effettuabili solo i voli autorizzabili ai sensi del comma 10 e 11 ex art. 28 bis della L.R. n. 2/2019;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo programmazione Sviluppo Economico-sociale, ai sensi dell'art. 49. c.1., del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di revocare in autotutela la propria Deliberazione n. 66 del 28/08/2017 avente per oggetto “*Legge regionale n. 2/2009 art. 28 bis. Approvazione di Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore e di carta delle eli-avio superfici presenti sul territorio dell'Unione*”;
2. Di dare atto che attualmente sul territorio dell'Unione montana sono effettuabili solo i voli autorizzabili ai sensi del comma 10 e 11 ex art. 28 bis della L.R. n. 2/2019
3. Di trasmettere la presente alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Biodiversità ed Aree Naturali, Via Principe Amedeo 17 - Torino e ai comuni membri;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo, Programmazione, Sviluppo economico sociale ogni successivo correlato e conseguente adempimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Carla Prina Cerai

IL PRESIDENTE
Pier Luigi Prino

Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO,
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO
SOCIALE
Dott.ssa Marzia Novarina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. 126

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n.267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 14/02/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14/02/2019 al 01/03/2019

Lì,

Il Segretario
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 Decreto Legislativo n.267/2000)

Si certifica che la presente Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio della Comunità, senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3°Comma dell'Art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Lì,

Il Segretario
F.to Carla Prina Cerai

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Varallo, li

Il Segretario